

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

### **PREMESSA**

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del medesimo art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Con il comma 14, del ripetuto art. 26, vengono invece individuati quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di vettoriamento del gas naturale, che sono tenuti a fornire i dati riepilogativi del gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati mediante la presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2021 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa del gas naturale trasportato e distribuito e di quelli richiesti per la

dichiarazione annuale dei soggetti obbligati per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa non hanno subito modifiche sostanziali.

**Come unico elemento di novità, si segnala l'inserimento di un campo nei quadri di riepilogo e saldo dell'accisa, destinato all'informazione relativa al versamento dell'eventuale conguaglio a debito in unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo, come consentito dall'art. 129, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

La disposizione suddetta, facente parte delle misure di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata emanata sul presupposto di una possibile contrazione dei consumi.

Pertanto, al fine di mitigare l'esposizione finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sulla base dei consumi dell'anno precedente, è stato consentito:

- da una parte, di ridurre l'entità dei versamenti da effettuare nel periodo compreso tra maggio e settembre 2020 in funzione della riduzione al 90% dell'ammontare delle rate di acconto individuate sulla base del criterio ordinario;
- dall'altra, qualora l'accertamento dei consumi nella dichiarazione per il 2020 comporti un conguaglio a debito (anche per effetto dei minori versamenti in acconto), la possibilità di corrisponderne l'importo dovuto in 10 rate mensili da versare entro la fine di ciascun mese a partire dal mese di marzo e fino a dicembre 2021, in deroga al versamento in unica soluzione altrimenti dovuto entro il 31 marzo 2021.

Si segnala che le disposizioni di interesse emanate in materia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state commentate con le circolari n. 8 del 22.05.2020, n. 15 del 16.06.2020, reperibili nel sito internet di questa Agenzia.

## **1. GENERALITÀ**

I dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito, consumato o venduto sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-2 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri "A-GAS NATURALE INTRODOTTO" - "B-GAS NATURALE ESTRATTO");
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO");
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per ambito comunale (quadri "E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" - "F- GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" - "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO");

- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per ambito comunale (quadro “H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”);
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per ambito provinciale (quadro “I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, per ambito provinciale (quadro “L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA”) per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per ambito provinciale (quadro “M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per ambito provinciale (quadro “N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE”) per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale (quadro “O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA”);
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per ambito provinciale (quadro “P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA”) per la determinazione del conguaglio e degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2021;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per ambito provinciale;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta, fermo restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

<b>Tipo operatore</b>	<b>Attività/Tipo impianto</b>	<b>Quadri</b>
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamento	A, B, G, I, L

Soggetto obbligato	non	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B
--------------------	-----	---	------

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14 (quadri "A" e "B"), che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 (quadro "G") e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "I" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

## DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

### 2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato**, il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:
  - Vendita al consumatore finale/servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile e la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
  - Usò proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;

- Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.
  
- Soggetto non obbligato**, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici “TT00” sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- la denominazione della ditta;
- l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede, ovvero dell'impianto.

E' prevista l'indicazione della denominazione e della sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il codice.

Come periodo va riportato l'anno di imposta 2020 a cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere, infine, indicato il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

### **3. GAS NATURALE INTRODOTTO**

Nel quadro A-GAS NATURALE INTRODOTTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi introdotti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che Extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il Codice identificativo del fornitore e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

#### **4. GAS NATURALE ESTRATTO**

Nel quadro B-GAS NATURALE ESTRATTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale transitato dalle cabine di interconnessione verso altre infrastrutture o distribuito per conto dei fornitori ai consumatori finali allacciati ai propri PDR, aggregati per:

➤ **“Tipologia di estrazione”**

- estratto verso altri impianti (tipologia di estrazione “A”) – riferita ai quantitativi trasferiti ad altre infrastrutture (impianti di stoccaggio, reti di trasporto/distribuzione);
- estratto al consumo (tipologia di estrazione “B”) – concernente le quantità di gas naturale riconsegnato alle società di vendita presso i PDR dei clienti finali allacciati alla propria rete.

➤ **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita IVA dell'infrastruttura destinataria del gas estratto, per la tipologia di estrazione “A”
- codice ditta o partita IVA del soggetto obbligato per conto del quale il gas naturale è stato distribuito (riconsegnato presso i propri PDR ovvero prelevato dai consumatori finali in base al contratto di fornitura in essere con il soggetto obbligato), per la tipologia di estrazione “B”

➤ **“Codice catastale”**

- del comune nel cui territorio è localizzata l'infrastruttura destinataria del gas estratto, per la tipologia di estrazione “A”
- del comune nel cui territorio sono localizzati i PDR di cui alle forniture riferite al soggetto obbligato indicato dal codice identificativo, per la tipologia di estrazione “B” (quantità ripartite per venditore per ambito comunale).

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

## 5. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità in metri cubi di gas naturale fatturato nel corso del 2020, specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

I quantitativi di gas naturale fatturati nel 2020 devono essere aggregati in relazione a:

- **“Tipologia di vendita”**
  - venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia di vendita “C”);
  - venduto ad altri operatori del mercato (tipologia di vendita “D”);
  - venduto ai consumatori finali (tipologia di vendita “E”);
  - venduto a clienti UE (tipologia di vendita “F”);
  - venduto a clienti extra UE (tipologia di vendita “G”);
  - venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia di vendita “H”).
  
- **“Codice identificativo”**
  - codice accisa/ditta o partita IVA dell’acquirente per le tipologie di vendita “C”, “D” e “H”
  - codice accisa/ditta o partita IVA del gestore della rete di distribuzione attraverso la quale è stato fornito il gas naturale ai consumatori finali, per la tipologia di vendita “E”.
  - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie di vendita “F” e “G”
  
- **“Codice catastale”**
  - del comune nel cui territorio insiste l’infrastruttura/impianto, per le tipologie di vendita “C” e “H”
  - del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna a cui si riferisce la movimentazione dichiarata per la tipologia di vendita “E”

Nel rigo “TOTALE” va riportato il totale generale del quadro.

Le quantità sono espresse in metri cubi e possono assumere valore negativo.

## 6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Il prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell'accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell'accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all'accisa quanto all'addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell'addizionale regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell'addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro "G" del totale gas naturale fatturato o impiegato. In tal caso, i valori indicati nel quadro "G" per le tipologie di consumo assoggettate all'addizionale regionale andranno considerati anche per la compilazione del quadro "M" di liquidazione dell'addizionale stessa;
- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all'accisa, nel quale vanno indicati i quantitativi di gas naturale fatturati anche se già indicati nel quadro "F", al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra "UTENZE DEL CENTRO-NORD" e "UTENZE DEL MEZZOGIORNO", in considerazione delle differenti aliquote di accisa a cui assoggettare le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti è richiesta, per ogni voce, il numero delle utenze fornite e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato - risultanti dal prospetto annuale del quadro "E" - limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati



nel successivo quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale fatturato o impiegato vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo, a partire dal quadro "G" per l'accisa, e a partire dal quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima solo per le sole Regioni a statuto ordinario). In assenza di compilazione del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato a partire dal quadro "G".

Inoltre, si rammenta che nei quadri concernenti le quantità di gas naturale assoggettato ad accisa e ad addizionale regionale (e conseguentemente in quelli della corrispondente liquidazione), il dato relativo alle quantità fornite per uso industriale deve essere distinto in base al superamento della soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno solo per le forniture agli "utilizzatori industriali" che hanno diritto alla riduzione del 40% dell'aliquota ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008, inserendo nel rigo "per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno" degli USI INDUSTRIALI solamente le quantità a cui è stata applicata l'aliquota ridotta.

Il rigo "per consumi fino a 1.200.000 mc/anno" degli USI INDUSTRIALI riguarda, invece, le quantità assoggettate alla tassazione piena, ossia non solo quelle fornite agli utilizzatori industriali entro la predetta soglia, ma anche quelle relative ad altri consumatori che non hanno diritto alla riduzione in parola nonostante registrino un consumo superiore al predetto limite.

## **7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE**

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione,

ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “ - ” in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione “a debito” degli utenti e rettifiche “a credito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo “arrotondamenti” previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

## 8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per ambito provinciale ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);

⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2020 sia stata attivata una fornitura di gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali (data della prima fornitura attivata).

Il quadro consente di calcolare, aggregando per competenza provinciale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi (riportate per ambito comunale nei quadri "G"), i relativi importi dovuti.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell'accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri "G" relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo vanno quindi indicate le relative aliquote di accisa vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi. E' quindi possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d'impiego in presenza di più aliquote applicate. L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo "arrotondamenti" deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l'eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro "H".

L'indicazione di tale differenza è utile alla liquidazione del debito d'imposta, in quanto l'accisa dovuta sui consumi fatturati nell'anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l'aliquota; quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell'arrotondamento ed ogni singolo importo così liquidato rappresenta l'accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all'erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna “Imposta”, vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'accisa della corrispondente provincia.

## 9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Il quadro L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA contiene i dati per il conteggio analitico della accisa dovuta per ambito provinciale ed è suddiviso in due sezioni, in coerenza con quanto indicato nel precedente prospetto di liquidazione dell'accisa, corrispondenti ai due distinti capitoli di entrata del bilancio statale.

Tale quadro consente di determinare per ambito provinciale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2020 (nella precedente dichiarazione) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2020 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro “I”, nonché di indicare le rate di acconto dovute per il 2021.

Il quadro presenta, per entrambi i capitoli, un ulteriore campo destinato all'informazione relativa al versamento dell'eventuale conguaglio a debito in unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo come consentito dall'art. 129, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione devono essere indicati i seguenti dati:

→ **accisa liquidata**, come risulta dal rigo TOTALE CAPITOLO della corrispondente sezione del quadro “I” di liquidazione dell'accisa relativo alla medesima provincia;

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione, per effetto di quanto previsto dall'art. 129, comma 1, D.L. n. 34/2020**, il dato da indicare in questo campo non può essere estrapolato tal quale dal rigo del totale acconti della corrispondente sezione del quadro “I” della dichiarazione 2019, ma dovrà essere adeguato in applicazione della predetta disposizione che, sul presupposto di una possibile contrazione dei consumi, ha consentito di effettuare nei mesi da maggio a settembre 2020 il versamento delle rate di acconto dovute nella misura del 90% dell'importo individuato sulla base del criterio ordinario.

Pertanto, il dato da indicare in questo campo deve risultare come differenza tra l'importo indicato nel campo totale acconti del quadro “I” della dichiarazione 2019 per il medesimo capitolo e l'importo corrispondente al 10% dell'ammontare ordinario relativo ai suddetti mesi da maggio a settembre.

Ad esempio, se l'accisa liquidata nell'anno 2019 in una determinata provincia sia risultata pari ad euro 1.200,00, la rata di acconto mensile per il 2020, corrispondente ad un dodicesimo dei consumi accertati e liquidati, ammonta ad euro 100,00 (non essendo intervenute variazioni di aliquota) e quindi il totale acconti corrisponde ad euro 1.200,00.

Poiché la suddetta disposizione di legge ha sostanzialmente rideterminato l'importo dovuto come rata di acconto dei mesi da maggio a settembre, riducendolo da 100,00 a 90,00, il totale acconti di cui sopra deve essere conseguentemente ricalcolato come sommatoria di 7 rate di euro 100,00 € e 5 di euro 90,00, risultando, quindi, dell'importo di euro 1.150,00.

Si ribadisce che il dato da inserire in questo campo non deve trovare corrispondenza con i versamenti effettuati (che potrebbero differire), bensì con l'importo che si è venuto a determinare in base all'imponibile accertato, fermo restando che, per l'anno d'imposta 2020, quell'importo deve essere diminuito in misura pari al valore della riduzione disposta per legge.

Quindi, continuando nell'esempio, l'importo di euro 1.150,00 andrà comunque indicato anche nel caso in cui si sia proceduto ad effettuare i versamenti nella misura ordinaria senza avvalersi della riduzione in parola.

Ciò in quanto, il debito d'imposta caricato nei conti analitici tenuti dagli uffici è stato automaticamente ridotto in ossequio alla previsione normativa, di modo che il versamento in misura ridotta non generasse l'annotazione di insufficiente versamento.

Di conseguenza, l'eventuale versamento in misura piena ha determinato la registrazione del corrispondente maggior importo versato come importo a credito.

Qualora la dichiarazione annuale è relativa al primo anno di attività, l'importo dei ratei d'acconto da indicare corrisponde al debito d'imposta determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente, coerentemente ridotto in funzione della presenza di ratei ricadenti nei mesi da maggio a settembre.

Infine, nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si è provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto, avendo inserito i dati delle suddette fatture nel quadro "G" o nel quadro "H".

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo **conguaglio accisa a credito**;

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2021. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2020. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base risulta essere un dodicesimo dell'accisa liquidata, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6. Nel caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2020, la rata base risulta essere quota parte dell'accisa liquidata, determinata in relazione ai mesi di attività. In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:



Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

Come accennato, per entrambe le sezioni, corrispondenti ai due capitoli di entrata del bilancio statale, viene richiesta l'informazione relativa al versamento dell'eventuale conguaglio a debito in unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo.

E' richiesto, quindi, di indicare:

- **“SI”**, se si intende avvalersi della rateizzazione prevista dal citato DL 34/2020, nel qual caso l'importo a debito verrà automaticamente caricato nel conto analitico tenuto dal competente Ufficio in dieci rate, in corrispondenza della fine di ciascun mese a partire dal mese di marzo e fino a dicembre 2021;
- **“NO”**, se si intende effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

## **10. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE**

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri “F”.

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri “G” corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili, per cui vanno sommati i consumi eventualmente distinti (nell'ambito della stessa provincia) tra utenze del centro-nord e utenze rientranti nei territori del mezzogiorno.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro “H”, con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna “Imposta”, va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

## **11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE**

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato per ambito provinciale, solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, con esclusione delle indicazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 129. comma 1, del D.L. n. 34/2020.

## **12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA**

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Tale quadro è specifico per quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per l'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.



## **13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA**

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

*L'imposta liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, con esclusione delle indicazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 129. comma 1, del D.L. n. 34/2020.

## **14. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE**

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per impieghi per uso industriale, diverso da quelli degli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo superiore a 1.200.000 metri cubi (quadro "G"-rigo G1);
- per impieghi degli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo superiore a 1.200.000 metri cubi (quadro "G"-rigo G2);
- per produzione o autoproduzione di energia elettrica (quadro "G"-rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G15).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale).
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, potrà essere indicato l'identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco;
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas

- fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, G11, G12, G13, G14 e G15);
- la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
    1. “*intera fornitura (100%)*”, per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
    2. “*a forfait*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
    3. “*mediante misura (a contatore/misuratore)*”, se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
  - la quantità fornita in mc (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
  - l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL presso l'utilizzatore;
  - l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
  - la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
  - la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

## 15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
  - a. nazionale;
  - b. UE;
  - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.